



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

16/5/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Proroga versamenti e presentazione Mod. 730

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede quanto segue.

MODELLO UNICO

Per tutte le PERSONE FISICHE (Art. 1 comma 1):

- proroga al **6 LUGLIO 2011, senza maggiorazione**, dei seguenti versamenti: tutti quelli derivanti dal Modello UNICO, quelli derivanti dalla dichiarazione IRAP, quello relativo all' eventuale acconto della CEDOLARE SECCA.

I predetti versamenti possono essere effettuati dal **7 LUGLIO al 5 AGOSTO 2011** con la maggiorazione dello 0,40%.

Diversamente dagli anni precedenti, pertanto, per le persone fisiche non si fa riferimento ad attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

La proroga dei termini è di più ampia portata ed ha come riferimento **tutte le persone fisiche**, senza prevedere condizioni.

Il motivo, naturalmente, è rappresentato dalla sopravvenuta esigenza di concedere la proroga anche per il versamento dell'acconto della cedolare secca.

Per i SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (Art. 1 comma 2):

- proroga al **6 LUGLIO 2011, senza maggiorazione**, dei seguenti versamenti: tutti quelli derivanti dal Modello UNICO e quelli derivanti dalla dichiarazione IRAP.

I predetti versamenti possono essere effettuati da **7 LUGLIO al 5 AGOSTO 2011** con la maggiorazione dello 0,40%.

Per questi soggetti è stata confermata la condizione riguardante lo svolgimento di attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Come per gli anni precedenti, sono ugualmente prorogati i versamenti da effettuarsi dai soggetti che partecipano a società, associazioni professionali e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Questa previsione è naturalmente superflua per le persone fisiche che partecipano a dette società, associazioni e imprese, in quanto la relativa proroga è già contenuta nel comma 1.

Soggetti esclusi

Non possono beneficiare della proroga:

- a) i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche il cui codice Ateco/2007 prevede esclusivamente l'applicazione dei Parametri;
- b) i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

c) le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;

d) gli enti non commerciali che non hanno redditi riferibili ad imprese o a professioni

e) le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, ma comunque **entro il mese di giugno 2011**, anche se hanno un codice Ateco 2007 per cui sono stati elaborati gli studi di settore. Per tali soggetti, infatti, il versamento delle imposte scade il 16 luglio 2011 (o il 16/8 con la maggiorazione dello 0.40%). Stante il tenore letterale del DPCM, questi soggetti non devono considerarsi contemplati nel provvedimento di proroga. I soggetti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma (il cui termine per il versamento del saldo annuale è fissato al 16 marzo), possono fruire della proroga limitatamente all'eventuale versamento concernente l'Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore, il cui versamento deve essere effettuato nello stesso termine previsto per le imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Versamenti interessati alla proroga

In base al testo del DPCM in esame, sono interessati dalla proroga **tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IRAP.**

Saranno quindi prorogabili, ad esempio:

- il saldo e l'acconto prima rata delle imposte Irpef e Ires (e relative addizionali);
 - il saldo Iva, per i motivi sopra detti ;
 - il saldo e l'acconto prima rata IRAP;
 - il saldo e l'acconto di imposta sostitutiva dei contribuenti minimi
 - le imposte sostitutive *che derivano dalla dichiarazione dei redditi*;
- possono beneficiare della proroga anche i versamenti delle rate successive alla prima relative alle imposte sostitutive "scaturenti" dal quadro RQ del modello Unico 2009 e 2010. Tale interpretazione nasce dal fatto che il provvedimento in oggetto differisce di fatto i termini di versamento risultanti dalla dichiarazione dei redditi e a questo termine, (differito), si agganciano i versamenti delle rate successive alla prima delle imposte sostitutive in questione.
- la maggiorazione del 3% prevista in caso di adeguamento agli studi di settore non revisionati;
 - l'acconto del 20% per la tassazione separata;
 - il saldo e l'acconto dei contributi previdenziali;
 - il diritto annuale camerale

PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO SCADENTI DA 1° AL 20 AGOSTO (Art. 3)

E' stata riproposta l'annuale proroga dei versamenti scadenti nel periodo feriale.

Tutti gli adempimenti e i versamenti scadenti **fra il 1° e il 20 AGOSTO 2011** possono essere effettuati entro il 20 AGOSTO 2011.

In realtà, per quanto riguarda i versamenti, il termine effettivo è il **22 AGOSTO 2011, in quanto il 20 agosto cade di sabato.**

Come di consueto, è escluso da questa proroga il versamento scadente il 5 agosto 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della proroga disposta dall'art. 1, sopra commentata.

MODELLO 730 (Art. 2)

Per i contribuenti, il termine per la presentazione del Modello 730 è prorogato:

- al **16 MAGGIO 2011** per la presentazione al proprio sostituto d'imposta
- al **20 GIUGNO 2011** per la presentazione ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, sono previsti i seguenti nuovi termini:

- il **30 GIUGNO 2011** per la consegna della dichiarazione al contribuente
- il **12 LUGLIO 2011** per comunicare al sostituto d'imposta il risultato della liquidazione (Mod. 730/4)
- il **12 LUGLIO 2011** per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni.